

SUAP Unione dei Comuni Nord Est Torino
Via Italia n°90Ibis

10036 SETTIMO T.SE TO

OGGETTO: Vendite di liquidazione
Esercizio sito nel Comune di _____.

Il/La sottoscritto/a.....
leg. rappresentante della Soc.
titolare di attività di esercizio al commercio al dettaglio di vicinato per il Settore non
alimentare sito in Settimo Torinese -
Via....., con la
presente comunica che, ai sensi dell'art. 13 della L. R. n° 28 del 12/11/1999, modificato
dall'art. 2 della Legge Regionale n° 27 del 18/10/2004, di voler effettuare una VENDITA
DI LIQUIDAZIONE:

dal.....al.....,
presso il locale sito in
Via.....

con sconti o ribassi
per la seguente motivazione
testi delle asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore:

.....
.....
.....

Le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della qualità e
quantità, dei prezzi praticati prima della vendita straordinaria e dei prezzi che saranno
praticati nella stessa, ovvero, inventario (da allegare).

_____ li,

ATTENZIONE: La comunicazione, per essere valida, dovrà essere compilata in ogni sua
parte, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli di legge a tergo riportati.

NOTE:

Art. 15, D. Lgs. n° 114/98 - Vendite straordinarie - Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le merci, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune dei dati o degli elementi comprovanti tali fatti.

Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.

Art. 13 - L.R. n° 28 del 12/11/1999 - Vendite di liquidazione - La vendita di liquidazione è soggetta a previa comunicazione al SUAP Commercio dell'Unione NET ove ha sede il punto di vendita e può essere effettuata decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.

Nella comunicazione il soggetto interessato dichiara:

- a) l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
- b) la data di inizio e quella di cessazione della vendita;
- c) le motivazioni della liquidazione;
- d) le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della qualità e quantità, dei prezzi praticati prima della vendita straordinaria e dei prezzi che saranno praticati nella stessa;
- e) i testi delle asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore.

Le comunicazioni relative alle liquidazioni per cessazione di attività, cessione di azienda, trasferimento di sede dell'esercizio e trasformazione dei locali devono altresì contenere l'indicazione degli estremi delle comunicazioni o autorizzazioni, concessioni o licenze, di presupposto o, nel caso di cessione, dell'atto di cessione.

Le operazioni di rinnovo di minore entità, non supportate da atti amministrativi di presupposto, necessitano dei preventivi di spesa allegati alla comunicazione. Il comune valuta l'opportunità di consentire la liquidazione.

L'Unione dei Comuni stabilisce la durata della vendita di liquidazione, comunque per un periodo massimo di tre mesi, sulla base delle motivazioni contenute nella comunicazione.

A decorrere dall'inizio delle vendite di cui al presente articolo, è vietato introdurre, nei locali e pertinenze del punto vendita interessato, ulteriori merci del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate sia quelle concesse in conto deposito.

Durante le vendite di liquidazione rimangono validi gli atti di presupposto all'esercizio dell'attività di vendita. E' vietata l'effettuazione di vendita di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.